STATUTO SOCIALE

SVILUPPUMBRIA SPA

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

- Art. 1 È costituita una Società per Azioni denominata "Società Regionale per la Promozione dello Sviluppo Economico dell'Umbria S.p.A." ed in forma abbreviata "SVILUP-PUMBRIA S.p.A."
- Art. 2 La Società ha sede in Perugia e può istituire, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, altre sedi secondarie, agenzie, uffici e rappresentanze anche in altre località.
- Art. 3 Il domicilio dei Soci per tutti i rapporti con la Società sarà quello risultante dal Libro dei Soci.
- Art. 4 La durata della Società è fissata dalla data della sua legale costituzione sino al 31 dicembre 2000 e può essere prorogata una o più volte per deliberazione dell'Assemblea.

OGGETTO SOCIALE

- Art. 5 La Società concorre alla realizzazione dell'equilibrato sviluppo economico della regione e si pone come strumento della programmazione regionale in armonia con i principi contenuti nello Statuto della Regione dell'Umbria.
- Art. 6 In particolare la Società opera:
 - a) mediante attività di assistenza tecnica, organizzativa ed amministrativa che saranno realizzate con la formazione di organizzazioni specifiche, anche al fine di dotare di servizi e di attrezzature adeguate le aree destinate nel territorio regionale ad attività economiche;
 - b) mediante assistenza finanziaria, anche sotto forma di concessioni di garanzie, alle società di cui al punto c), a società di persone, ad imprenditori individuali ed artigiani che svolgano, nel territorio regionale, attività in armonia con le priorità enunciate nei programmi economici regionali;
 - c) mediante l'assunzione di partecipazioni in minoranza nelle società di capitali, nelle società cooperative e nei consorzi di piccole e medie dimensioni già costituiti o da costituirsi che svolgano, nel territorio regionale, attività in armonia con le priorità enunciate nei programmi economici regionali.

REALIZZAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE

vi-

ed

er-

to-

di

so-

mi

nia

io-

ncoin Art.7 Gli interventi operativi della Società previsti dall'art. 6, lettera b) e c), dovranno essere preferibilmente indirizzati verso Società di capitali di piccole e medie dimensioni, specie se organizzate in forma cooperativa, e verso quelle attività che direttamente o indirettamente comportino i maggiori effetti di impiego e di occupazione. Nelle Società in cui la Società Regionale per la Promozione dello Sviluppo Economico dell'Umbria assuma partecipazioni alla stessa deve essere assicurata una rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale, proporzionale alla quota di capitale sottoscritto. Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente Art. 6 la Società potrà compiere qualsiasi operazione finanziaria mobiliare ed immobiliare con la sola esclusione della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito nelle forme soggette all'applicazione della Legge 7 marzo 1938, n. 141.

CAPITALE SOCIALE

- Art. 8 Il capitale sociale è di lire 15.047.300.000 (lire quindicimiliardiquarantasettemilionitrecentomila), diviso in n. 150.473 (numero centocinquantamilaquattrocentosettantatre) azioni nominative da L. 100.000 (centomila) cadauna.
- Art. 9 Il capitale sociale può essere aumentato anche con emissioni di azioni privilegiate, aventi diritti diversi da quelli delle altre azioni. In caso di aumento del capitale è riservato il diritto d'opzione agli azionisti salvo diversa deliberazione assembleare ai sensi dell'Art. 2441 C.C..
- Art. 10 È riservato a favore degli azionisti il diritto di prelazione in caso di cessione di azioni o diritti di opzione per aumenti di capitale. Il Socio che intenda alienare le proprie azioni dovrà darne comunicazione indicando l'eventuale acquirente ed il prezzo di cessione. Entro 45 giorni da quello in cui la offerta è pervenuta gli altri Soci potranno esercitare il diritto di prelazione per il tramite del Consiglio di Amministrazione. Decorso il suddetto termine senza che gli siano pervenute richieste di prelazione il Socio sarà libero di vendere, nei tre mesi successivi, al prezzo da lui indicato salvo quanto indicato al successivo Art. 11.
- Art. 11 Nel caso di cessione di azioni o diritti di opzione, il trasferimento non ha effetto senza il preventivo assenso del Consiglio di Amministrazione.
- Art. 12 Le azioni sono nominative ed indivisibili. Il possesso di esse comporta piena adesione allo Statuto sociale ed alle deliberazioni assembleari.
- Art. 13 I versamenti sulle azioni debbono essere effettuati nei tempi e nei modi fissati dal Consiglio di Amministrazione. In ogni caso a carico dei Soci in ritardo decorre l'inte-

resse annuo nella misura dell'8% (otto per cento), fermo restando il disposto dell'Art. 2344 C.C..

Art. 14 La Società può emettere, a norma di Legge, obbligazioni al portatore o nominative.

n. anauniselli vaera-

mi-

e in inti oni juio in are

mgli ero ato

ifedel

esde-

nei iote-

ASSEMBLEA

- Art. 15 L'Assemblea Ordinaria annuale per l'approvazione del Bilancio deve essere convocata al massimo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- Art. 16 L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, che può essere convocata anche fuori della sede sociale, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dal Consiglio.
- Art. 17 Le convocazioni delle Assemblee devono farsi mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettivo Ufficiale della Regione dell'Umbria. Nello stesso avviso può indicarsi altro giorno per la eventuale seconda convocazione.
- Art. 18 Possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti iscritti nel Libro dei Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni presso la sede sociale o gli Istituti di Credito inçaricati ed indicati nell'avviso di convocazione. In ogni caso i soci devono essere in possesso del biglietto di ammissione rilasciato dalla Cassa Sociale o dagli Istituti incaricati. Il biglietto vale anche per l'Assemblea di seconda convocazione.
- Art. 19 Con delega sul biglietto di ammissione ogni socio può farsi rappresentare anche da un non socio, purché quest'ultimo non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società. Gli Enti e le Società legalmente costituite saranno rappresentate in Assemblea da coloro che ne hanno la rappresentanza legale ovvero da loro mandatari muniti di semplice delega scritta. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento anche per delega.

Art. 20 Le deliberazioni dell'Assemblea debbono risultare da processo verbale. Per la redazione del verbale il Presidente nomina un Segretario anche estraneo alla Società. Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario. Le copie, anche per produzione in giudizio, sono dichiarate conformi dal Presidente e dal Segretario.

AMMINISTRAZIONE

- Art. 21 L'Amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio composto da 15 membri.
- Art. 22 Gli Amministratori durano in carica per tre anni e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvede a norma di Legge.
- Art. 23 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'Art. 4, lett. b), della Legge Regionale 26 febbraio 1973, n. 14, è nominato dalla Giunta Regionale. Il Vice Presidente, o i Vice Presidenti sono eletti dal Consiglio anche al di fuori dei membri designati dal Consiglio Regionale.
- Art. 24 La nomina di n. 8 Consiglieri è riservata al Consiglio Regionale ai sensi dell'Art. 2458 C.C. e dell'Art. 4 della Legge Regionale 26 febbraio 1973, n. 14. I rimanenti Consiglieri saranno eletti dall'Assemblea ordinaria e dovranno essere scelti tra persone designate dai partecipanti di minoranza. In caso di dimissioni, morte o sopravvenuta incapacità di uno o più Consiglieri nominati dalla Regione si provvederà alla loro sostituzione secondo quanto indicato dall'Art. 2458 C.C. e dall'Art. 4 della Legge Regionale 26 febbraio 1973, n. 14.
- Art. 25 Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e allorché ne sia fatta richiesta da almeno due degli Amministratori in carica o dal Collegio Sindacale.
- Art. 26 La convocazione del Consiglio deve essere fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci, con lettera raccomandata da spedire almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e, nei casi d'urgenza, con telegramma da spedire almeno due giorni prima a ciascun Amministratore e a ciascun Sindaco effettivo.

- Art. 27 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede l'effettiva presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
- Art. 28 Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, e provvede a tutto quanto non sia per Legge o per Statuto riservato all'Assemblea. In particolare spetta al Consiglio discutere ed approvare i programmi di attività della Società da comunicare alla Giunta Regionale ai sensi dell'Art. 2 della Legge 26 febbraio 1973, n. 14.
- Art. 29 Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed il compenso eventualmente stabilito dalla Assemblea degli Azionisti con deliberazione da rimanere valida fino ad espressa revoca.
- Art. 30 Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società sia di fronte a terzi che in giudizio. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente o da uno dei Vice Presidenti se nominati.
- Art. 31 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri e delle proprie attribuzioni al Presidente o ad altri suoi membri e può altresì nominare un Direttore Generale determinandone le mansioni, i compiti e l'emolumento, sentito il parere del Collegio Sindacale quando si tratti di un membro del Consiglio. Agli Amministratori investiti di particolari incarichi spetta una remunerazione stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il Collegio Sindacale.
- Art. 32 Le deliberazioni del Consiglio debbono risultare dal Registro dei Verbali e sono convalidate con le firme del Presidente e del Segretario.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 33 Il Collegio Sindacale si compone di cinque membri effettivi e di un supplente è riservata al Consiglio Regionale ai sensi dell'Art. 4 della Legge Regionale 26 febbraio 1973, n. 14. Gli altri Sindaci saranno eletti dall'Assemblea ordinaria e dovranno essere scelti tra persone designate dai partecipanti di minoranza. Ai sensi dell'Art. 4 della Legge Regionle 26 febbraio 1973 la Giunta Regionale nomina il Presidente del Collegio Sindacale nell'ambito dei Sindaci designati dal Consiglio Regionale. Il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'emolumento ai Sindaci è stabilito dall'Assemblea ordinaria.

BILANCIO ED UTILI

- Art. 34 L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del Bilancio sociale, con il Conto dei Profitti e delle Perdite. Copia del Bilancio e del Conto dei Profitti e delle Perdite corredata dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e dal Verbale di approvazione dell'Assemblea dovrà essere inviato, non appena pubblicato ai sensi dell'Art. 2435 C.C., alla Giunta Regionale.
- Art. 35 Nel Bilancio devono essere indicate le partecipazioni in altre Società.
- Art. 36 Gli utili netti risultanti dal Bilancio saranno ripartiti nel seguente modo:
 - a) il cinque per cento al Fondo di riserva legale fino a quando questo non avrà raggiunto il quinto del capitale sociale;
 - b) il dieci per cento a Riserva speciale facoltativa a fronte garanzie a favore di terzi;
 - c) gli utili residui verranno assegnati, salvo deliberazione dell'Assemblea, alle azioni.

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 37 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi.
- Art. 38 Per ogni e qualsiasi vertenza fra Soci e le Società ed i Soci tra loro resta convenuta la competenza del Tribunale di Perugia.
- Art. 39 Negli atti relativi all'assunzione di partecipazioni, finanziamenti e rilascio di garanzie, dovrà essere inclusa la clausola esplicita determinante l'obbligo per i beneficiari di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni risultanti dai contratti nazionali della categoria.
- Art. 40 Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto verranno osservate le disposizioni di Legge.